



## ITINERARI DEI GIURISTI NELLA CRISI DELLE REGOLE\*

CARLO MAZZÙ

1. Ho ricevuto un invito che mi onora, perché mi offre l'opportunità di riflettere su questi temi insieme con studiosi insigni, che rappresentano un arco generazionale molto ampio.

Devo confessare una punta d'invidia nei confronti degli organizzatori, che hanno dimostrato di avere una dose massiccia di ottimismo, già solo perché hanno individuato il problema facendo riferimento ad una “**logica delle regole**” e, quindi, sottintendendo che in effetti, pur nella confusione che si coglie all'orizzonte, alla fine una logica ci sia.

Per dipanare questa matassa complicata chiederò aiuto ad alcuni Maestri che nel tempo, collocandosi da prospettive diverse, si sono occupati del problema delle fonti. Essi, quindi, hanno affrontato il tema delle regole giuridiche intese nell'accezione conforme alla rilettura critica del sistema, nell'ambito di situazioni politiche ed economiche che davano significato e peso diverso alle norme. Si è trattato di collocare le fonti in un contesto nel quale la loro relazione gerarchica, intesa come ampiezza dell'ambito di competenza di ciascuna, era ed è oggetto di profonda discussione.

Correva l'anno 1966 quando un giurista allora trentenne, ma già affermato, Pietro Barcellona, scriveva un libro che sarebbe stato, nel tempo, una pietra miliare nella riflessione dei civilisti, intitolandolo: “*Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici.*”

Era, per quel tempo, un grande sforzo di lettura del panorama delle regole civilistiche sotto la luce nuova della produzione normativa dei primi quindici anni di attività legislativa, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, coincidente con la nascita del primo centro-sinistra e con l'introduzione nell'accordo di governo del concetto di programmazione economica.

La scelta del tema e lo sviluppo degli argomenti lasciavano trasparire un tratto ottimistico, legato alla capacità del nuovo ceto dei giuristi di introdurre nel corpo antico delle regole civilistiche il germe nuovo del messaggio costituzionale.

Allora, per la prima volta, si potevano affrontare i problemi nascenti dalla comprensione dell'effetto dell'intervento autoritativo, più o meno forte, più o meno concertato, sulle strutture tradizionali del contratto, con la conseguente ridefinizione delle regole costruttive delle relazioni di base non solo tra soggetti privati, ma tra questi e lo Stato, inteso come regolatore del mercato.

---

\* Il presente contributo riproduce la relazione svolta in occasione dell'incontro dal titolo “Logiche di mercato tra economia ed efficienza delle regole giuridiche”, tenutosi a Siracusa il 10 e l'11 maggio 2013.



Si esplicitava una nuova ambizione, che l'ordinamento giuridico manifestava, quale espressione di forze politiche contraddistinte da una forte caratura riformista, portatrici della convinzione che le regole del mercato potessero essere in misura più o meno incisiva sostituite (ovvero integrate, ovvero condizionate) da fattori normativi funzionali ad un disegno politico.

Tutto ciò faceva sì che il nuovo modello di contratto fosse la conseguenza della **coesistenza, concorrenza, contaminazione, integrazione** di più fonti, che trovavano diritto di cittadinanza nel sistema.

Questo primo spunto di riflessione, che individuava il nuovo punto di caduta dei rapporti tra autonomia ed economia nella dimensione politica del rapporto di forza tra Stato e cittadino, trovava una complessiva occasione di riflessione nelle relazioni tenute nel 1970 a Macerata, in un convegno dove si confrontarono un gruppo di studiosi (erano i quarantenni di allora) sugli “*Aspetti privatistici della programmazione economica.*”

Era la prima volta che un'intera generazione di giuristi, prevalentemente privatisti, si poneva di fronte al problema della ricostruzione del sistema nella consapevolezza che ormai era cambiato lo scenario all'interno del quale la regola giuridica veniva a costituirsi e ad applicarsi.

Era forte l'impatto derivante dal fatto che il protagonismo crescente dello Stato restringeva gli ambiti di competenza dei soggetti privati.

Era vibrante l'aspirazione ad affermare che, mai come allora, si poneva la questione – al contempo, politica e giuridica – della possibilità della coesistenza di regole autonome ed eteronome, in un momento nel quale lo scontro toccava livelli più alti e coinvolgeva anche le scelte un tempo lasciate alla competenza dei soli soggetti politici.

Non è un caso che nello stesso anno 1968 avevano visto la luce due importanti prolusioni, lette da due civilisti trentenni di sicuro successo:

**S. RODOTÀ**, inaugurava il corso di Diritto civile a Macerata il 18 dicembre 1966 con una lettura critica del fenomeno della codificazione dal titolo significativo: “*Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, ora in «**Rivista di diritto commerciale**»;

**N. LIPARI**, interveniva nel dibattito esistente tra le correnti dei giuristi dell'epoca e s'interrogava sulla collocazione del “*diritto civile tra sociologia e dogmatica. Riflessioni sul metodo*, in una prolusione letta a Bari il 16 marzo 1968, ora in **Rivista di diritto civile**, 1968, pp. 297-338.

I tre Autori citati si collocavano nella prospettiva problematica circa il ruolo che l'ideologia aveva svolto o avrebbe dovuto svolgere nella costruzione del sistema.

Non è un caso che tutto ciò sia avvenuto nell'ambito degli anni sessanta, cioè in un decennio che è andato a concludersi con l'accelerazione degli eventi successivi al 1968.

E' parso, ma forse è stato, un appuntamento ineludibile della storia, che ha chiuso un conto con sé stessa, stilando un primo bilancio del ventennio dall'entrata in vigore della carta costituzionale: un bilancio con tante ombre, che stentava ancora a cogliere il saldo positivo, a fronte degli sforzi politici compiuti per giungere alla nascita della Repubblica.

Il risultato politico atteso, che tardava a venire, ha determinato un moto di protesta,



che coinvolgeva lavoratori, studenti, forze politiche, movimenti sociali che trovavano origine dai problemi della donna, dalla crisi della famiglia tradizionale, dell'assetto antico del matrimonio.

E' stato un moto orientato alla ristrutturazione dei poteri all'interno della società generale e delle sue articolazioni: famiglia, comunità di lavoro, scuola, partiti, sindacati.

Nulla è stato più come prima, le geometrie delle mappe tradizionali sono state sconvolte e si cercavano “**nuovi e più avanzati equilibri**”, secondo la formula demartiniana del riformismo cauto e minimalista del secondo centro-sinistra, ma addirittura ritenuto eversivo degli equilibri politici precedenti.

I ceti che si sentivano minacciati hanno reagito con la strategia della tensione, che ha contrassegnato il decennio a cavallo della fine degli anni sessanta.

Sul fronte opposto, le avanguardie politiche insoddisfatte inauguravano la strategia dell'attacco al cuore dello Stato, ritenuto incapace di marcare svolte significative nello sviluppo delle nuove relazioni sociali.

Sembravano poca cosa le conquiste dei lavoratori con le leggi sulla tutela delle donne lavoratrici e sulla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi; sembravano obiettivi minimalisti gli spazi di democrazia economica consentiti dallo Statuto dei lavoratori; sembrava che la forza propulsiva delle categorie interessate al cambiamento fosse stata attenuata e svilita con provvedimenti gradualistici, inadonei a scalfire gli assetti del potere tradizionale.

Nel momento in cui questo argomento veniva posto all'ordine del giorno con la consapevolezza della sua prepotente attualità, proprio allora la scienza giuridica civilistica sprofondava in una sorta di crisi della sua funzione, che essa non riusciva a svolgere.

La crisi d'identità si aggravava, quando si intuiva che la dimensione nazionale del diritto era ormai insufficiente e che esso si apriva verso la competizione in un mercato, che superava i confini tradizionali e andava rapidamente a misurarsi sul terreno dei rapporti economici internazionali, fino ad attingere la nuova dimensione istituzionale del mercato europeo.

Continuare a parlare, quindi, di problemi del mercato come di un momento di incontro e di scontro durevole in un'ottica limitata al diritto privato rischiava di diventare anacronistico, se – come ora è avvenuto – non si acquistava maggiore consapevolezza e non si riscrivevano le regole sulla gerarchia delle fonti, traendone tutte le possibili conseguenze nell'interpretazione e applicazione del diritto positivo.

Non è un caso se lo stesso giurista, che nel 1966 scriveva “*Intervento statale e autonomia privata*”, un decennio dopo poteva pervenire ad una più matura riflessione nel libro, che mi piace ricordare come approdo teorico fondamentale, che porta il titolo “*Stato e mercato*”, in cui si contrapponevano due dimensioni: quella dell'autorità statale e quella – apparentemente anarchica - dell'autonomia del mercato. Esse si fronteggiavano in un tentativo reciproco di sopraffazione di pura marca ideologica, l'unica che poteva consentire di ricondurre all'unità una realtà complessa.

Emergeva evidente la consapevolezza dell'ambiguità del ruolo dello Stato, a fronte



della non neutralità dell'apparato istituzionale sul terreno dell'economia e del diritto, inteso come strumento di attuazione di interessi contrapposti.

Era una nuova visione della dialettica degli interessi, che tendeva a leggere e spiegare la realtà e a proporre un modello di interpretazione della regola, fondato sull'assunto, interiorizzato e metabolizzato, fino a diventare certezza metodologica, che tutto diventava politicamente significativo.

L'illusione della neutralità del diritto era destinata a venir meno, se non si voleva continuare a vivere nell'ipocrisia convenzionale e condividere una situazione di equivoco permanente tra il significato della regola statale nascente e il significato di quella privata operante. L'una e l'altra dovevano trovare – secondo questa ricostruzione – una ragione giustificativa, che doveva rinvenirsi con la ricerca di un punto di equilibrio storicamente definito degli interessi che in quel momento apparivano prevalenti.

Se questa ricostruzione della prima parte del nostro discorso è contrassegnata da una forte impronta di entusiasmo riformatore, essa cambia e sconta la delusione per la caduta delle illusioni, per gli eterni ritardi che tutto ciò comporta, che tutto ciò manifesta.

Allora si comprende come la ricostruzione di tutte le categorie giuridiche tradizionali diventi un lavoro di ridefinizione dei confini teorici del modello, che mostra la sua inattualità.

Già nel 1961 un giurista del calibro di Michelino Giorgianni si era interrogato sul tema della ridefinizione dei confini tra diritto pubblico e diritto privato. Il germe del dubbio aveva poi sorretto il tentativo di riscrivere le pagine della teoria generale a partire dal concetto di Stato, di soggetto, di scambio, di merce, per arrivare ad una ricostruzione che fosse – per quanto possibile – la più fedele a quello che sembrava essere il messaggio della carta costituzionale.

La crisi del modello non si verificava per caso, ma si era manifestata quando il livello dello scontro politico aveva portato ad una fase di regressione e l'Italia era entrata in un sistema di relazioni internazionali che modificavano, ridimensionavano, rendevano meno incisiva la capacità di trasformazione e attenuavano l'impulso riformatore del nostro modello di legislazione.

Proprio allora si determinava un ripiegamento della riflessione giuridica su sé stessa, alla ricerca del passaggio mancante, del tempo perduto, di quella che passava e passa ancora oggi come la Costituzione tradita.

In realtà, è avvenuto un fenomeno che non poteva mancare di incidere sugli schemi fino ad allora conosciuti, in quanto le riforme introdotte nel decennio che va dal 1966 al 1975 nel campo del diritto del lavoro e della struttura della famiglia (con l'introduzione del divorzio prima e con la riforma dopo), avevano destrutturato il modello precedente, ma non avevano ancora costruito un modello nuovo e di sicura stabilità.

Le nuove leggi si andavano ad inserire in un tessuto economico-sociale contrassegnato dalla crisi di due modelli autoritari: l'impresa di stampo fordiano e la famiglia di tipo patriarcale, che avevamo ereditato dal codice civile.

Questo spiega l'accavallarsi di regole, attese come riforme messianiche, ma talvolta



contraddette da interpretazione riduzionistiche, divenute oggetto di una battaglia di idee, che trovava – allora più che mai – il terreno di svolgimento nelle grandi questioni portate all'attenzione della Corte costituzionale.

Negli anni '70 sembrava attenuarsi parallelamente l'autorità della regola giuridica privata e l'indiscutibilità della regola normativa statale, perché sempre più spesso le regole giuridiche venivano falciate, condizionate, rielaborate, sostanzialmente riscritte dall'intervento della Corte costituzionale. Essa diventava sempre più l'ultima istanza nella battaglia politica, che si combatteva non solo sul piano parlamentare, ma soprattutto sul terreno delle relazioni sociali.

La crisi della regola giuridica denunciava la perdita di identità dei poteri, riflesso dell'instabilità degli assetti politici, che si andavano sempre più confrontando con l'esplosione dei fenomeni anomali rispetto agli schemi conosciuti ed accettati.

Gli anni '70 sono stati caratterizzati dalla contrapposizione frontale tra un modello di società attesa ed un modello di società realizzata, che è sfociata in manifestazioni terroristiche: l'ampiezza del divario tra sogno e realtà misurava la dimensione della delusione delle forze politiche, che avevano investito tutto il loro capitale nella speranza di una trasformazione sociale dei rapporti, che fosse tanto incisiva da sanare fratture storiche ereditate e pagate a caro prezzo.

Non si fa molta strada, se non si comprende il significato di questa caduta delle illusioni e di questa confusione permanente delle regole, che cominciavano sempre più ad esprimere una logica emergenziale, propria dello stato di necessità, nel quale sembrava essere precipitata la società italiana.

Nella persistente paralisi politica si tentava di risolvere il problema rinviandolo con l'adozione di regole sempre meno durature.

La logica dell'emergenza denunciava la sostanziale debolezza del sistema e proprio allora, negli anni '70, si consumava la più grande delusione che il giurista potesse avvertire, nel momento in cui constatava che la tanto attesa regola, che avrebbe dovuto concludere un ciclo di dibattito politico-sociale, attuando il precetto costituzionale, appariva immediatamente obsoleta.

La sacralità del diritto statale cadeva progressivamente e parallelamente alla perdita di consapevolezza del monopolio statale della produzione del diritto, perché la struttura dei poteri dello Stato diventava sempre più debole e incapace di dare risposta ai mutamenti delle norme, spesso indotti da fattori esogeni, al di fuori di un disegno organico.

Cominciava più che mai a pesare sulla struttura dello Stato nazionale il ruolo della Comunità e delle regole del mercato unico europeo.

Ed, inoltre, quanto più diventava aperto il sistema alle influenze del mercato mondiale, tanto più gracili si dimostravano le strutture giuridiche nazionali e, quindi, si manifestava l'incapacità di comprensione, regolamentazione e prevenzione del fenomeno, che avrebbe dovuto essere regolamentato.

2. La caduta delle illusioni spalancava inevitabilmente le porte ad una rilettura



pessimistica dell'ordinamento, quale emerge dalle pagine di Natalino Irti.

L'Autore descrive un sistema ormai frantumato in microsistemi, coesistenti, ma in una sorta di competizione permanente tra di loro; l'ordinamento non obbedisce ad una regola coerente, ad una *ratio* unitariamente operante, ma pone l'accento soprattutto sull'esistenza di settori tra di loro articolati, ma autonomi, di svolgimento dei fenomeni giuridici.

Il panorama irtiano offre una visione sostanzialmente negatrice di quella articolazione pluralistica, che invece – in chiave positiva – sembrava emergere come fattore propulsivo ed innovativo del sistema nella formulazione pluralista contenuta nella Costituzione.

Nella lettura irtiana non c'è spazio per quella impostazione del pluralismo ottimista, di cui c'è traccia nell'articolo due della Costituzione, ma si fa strada una consapevolezza amara della rottura dell'unità giuridica dello Stato e della caduta della funzione normativa delle regole, incapaci di esprimere valori pregnanti del sistema.

Le norme si presentano come aggregati a struttura molecolare, secondo una logica elaborata in chiave difensiva attorno a valori particolari, fondativi di minisistemi, come specie botaniche coesistenti in un sottobosco disordinato, rappresentato plasticamente nella fioritura delle leggi speciali.

Questa incapacità che – ad avviso dell'Autore – il sistema dimostra di compiere una *reductio ad unum*, rende impossibile la chiave interpretativa della lettura sistematica e finisce col denunciare la debolezza intrinseca della funzione normativa dello Stato.

La conseguenza è l'emersione di un modello di particolarismo giuridico, che riporta alla mente la dialettica tra l'unità formale dell'impero romano e la rottura sostanziale rapporti delle realtà locali nel Medioevo.

Il passo verso il nichilismo giuridico è breve e l'Autore non manca di percorrere questo sentiero doloroso, un'autentica *via crucis*, in cui prevale la denuncia e viene meno la speranza. Si evidenziano così i profili del bilancio fallimentare di un ruolo che lo Stato ha mancato di svolgere e che la società pretende tuttavia di poter assolvere, surrogandosi con l'adozione di regole proprie.

Il diritto del soggetto privato non si rassegna a soccombere davanti all'incessante fenomeno della produzione normativa, nella quale si esprimono interessi di gruppi, di categorie, di settori particolari, che denunciano una sostanziale rottura di un patto sociale di ampio respiro, ma dimostrano l'esistenza di una guerra generalizzata di tutti contro tutti, che porta inevitabilmente alla negazione stessa della funzione aggregante e mediatrice della legge.

Si tratta di una lettura pessimistica, che testimonia il fallimento della funzione catartica del confronto, che le parti compiono nel contratto e sintetizzano alla fine della trattativa.

Si tratta della constatazione che ci si trova nella foresta pietrificata delle regole, svuotate di ogni afflato e di ogni significato assiologico, che diventano sostanzialmente autoreferenziali, in una nuova dimensione in cui la logica del mercato esalta la funzione della produzione, a prescindere dalla realtà degli interessi di vita dei soggetti coinvolti.

È la logica astrattizzante dello scambio, che prescinde dalla sostanza dei valori coinvolti; è la logica astrattizzante del soggetto, che costruisce il mostro dei tempi moderni



– il consumatore – che deve essere capace di esistere solo per giustificare l'esistenza dell'altro mostro – il produttore –.

Il mercato vive nel buio di un incubo, in cui si scontrano mostri di dimensioni e di capacità diverse.

Non resta che rassegnarsi alla visione disperante del nichilismo assoluto.

In questa logica non ha senso parlare delle regole e non ha senso parlare di efficienza, perché viene meno la base stessa della concorde volontà di costruire il sistema: in una realtà hobbesiana del *bellum omnium contra omnes*, su tutto prevale la constatazione disarmante del radicamento della regola del più forte, costitutiva della forza regolatrice lo Stato.

Non è un caso se, alla fine di questo percorso, Irti si rifugia nel porto sicuro della forma, quale salvagente del giurista nel momento del naufragio della regola, proprio perché è venuto meno l'approccio con la sostanza dei rapporti reali ed è diventato impossibile trovare giustificazioni condivise, se non al livello dell'astrazione massima, costituita dal metodo, dalla funzione aggregante del linguaggio, che prescindano dal contenuto.

3. Di diversa intonazione appare il messaggio che, all'inizio del terzo millennio, proviene da un altro giurista appartenente alla medesima generazione di Barcellona, Irti e Rodotà, intendo riferirmi a Nicolò Lipari, il quale – nel suo contributo del 2008 sulle fonti del diritto – ci consegna una visione che tende a ricomprendere in uno quadro sinottico di riferimento antiche e nuove prospettive ermeneutiche.

Il percorso seguito muove dalla ricognizione dello stato attuale delle fonti del diritto, viste nella loro dimensione nazionale e sovranazionale, secondo una elaborazione giurisprudenziale, che assume essa stessa valore normativo, grazie alla forza della autorità da cui promana.

Accanto a questo fenomeno si colloca l'ulteriore e non secondario profilo della nascita parallela – all'interno del modello statale – di fonti concorrenti di creazione di regole, quali quelle rappresentate dalle autorità indipendenti e dalle forme organizzative intermedie e infrastatali.

La costruzione sembra reggersi sulla consapevolezza della nuova articolazione costituzionale dello Stato italiano e della nuova collocazione di questo stesso Stato nel tessuto delle relazioni internazionali, che esso vive nella realtà dei rapporti.

4. Nella presentazione dell'edizione del 2004 del suo “*L'ordine giuridico del mercato*”, Natalino Irti affermava:

*“Questo libro, recante in prima edizione la data del 1998, si raccoglie intorno a una tesi: che l'economia di mercato, al pari di altri assetti (collettivistico, misto ecc.) è "locus artificialis", e non "locus naturalis", che codesta artificialità deriva da una tecnica del diritto, la quale, in dipendenza di decisioni politiche, conferisce "forma" all'economia, e la fa, di tempo in tempo, mercantile o collettivistica o mista, e via seguitando; che quelle decisioni politiche sono di per sé mutevoli, sicché i vari regimi dell'economia vengono segnati dalla storicità, e nessuno può dirsi assoluto e definitivo.”*

Merita una sottolineatura il fatto che Irti, dopo una navigazione mantenutasi lungo la



rotta rigorosa della tecnica, trovi un approdo, almeno temporaneo, nel porto dell'ideologia, per sfuggire alla tenaglia o alla trappola del nichilismo.

Il punto di partenza è la constatazione dei guasti prodotti dalla scelta pragmatica, compiuta dalla società post-ideologica:

*“S’inaugurava la politica senza ideologia. Gli uomini politici del nostro paese gareggiano nel dichiararsi non ideologici, anti-ideologici, post-ideologici. Nel professare una sorta di acquoso pragmatismo, un fluido trascorrere da uno ad altro tema, un prendere e abbandonare le cose, una quotidianità subito vissuta e subito dimenticata. Se il mondo ideologico era il mondo della memoria, dei vincoli di tradizione e di continuità, il pragmatismo è, per sua indole, il mondo dell’oblio: tutto si consuma di giorno in giorno; tra ieri, oggi e domani non c’è alcun legame.*

*... “Il tramonto delle ideologie, delle quali ci siamo sbarazzati con gioiosa impazienza, ha determinato la solitudine intellettuale dell’agire politico..... donde il frammentismo politico di questa stagione. ...*

*Il pragmatismo si risolve o appare risolversi in soggettivismo occasionalistico .... Al pragmatismo manca, per sua stessa indole, la forza della durata...*

*La durata storica ha bisogno di una credenza, di una visione di vita, di una «causa», che dia senso all’ieri, all’oggi, al domani.*

*... L’assenza di durata storica costringe il pragmatismo... ad una continua **praxis**, a un formare e ri-formare senza alcuna tregua, a un ininterrotto costruire e distruggere. Il riformismo è l’anima ansiosa del pragmatismo... perché la quotidianità del fare si nutre di altro fare.*

*... Il trasformismo è l’ineluttabile corollario del pragmatismo ...*

*... Non ho paura della parola «ideologia», se con essa ... vogliamo indicare l’unità di pensiero e azione, la necessità di una prassi, che non si frantumi nell’oscillante pragmatismo della quotidianità, ma sia sorretta e guidata da una scelta intellettuale.”*

Il sapore crociano della scelta ideale di Irti esprime un’aspirazione alla sintesi di fatto e norma, nell’unità duratura della regola giuridica, osservata nella sua dimensione storica.

5. Forse è il caso di andare verso una sintesi di questi suggerimenti.

Occorre, però, individuare la logica che guida il cambiamento, restando saldamente agganciati alla realtà oggettiva del sistema dei bisogni e dei valori, che nascono e si evolvono e declinano in un conflitto costante tra di loro, in una società che diventa teatro di una dialettica permanente, che trova momenti di equilibrio dinamico delle forze sociali in campo.

La regola è per sua natura l’espressione transeunte di un progetto politico; è il risultato del confronto e del conflitto tra le parti sociali di un sistema pluralista e dinamico.

Esso non è statico, vive nel crogiuolo della lotta politica, ma deve mantenere come elemento costante il metodo democratico di selezione ed elaborazione dei bisogni, per tradurli in regole.

La mediazione della forma serve a dare oggettività uniforme ai valori che promanano dal basso, dalla realtà della struttura sociale osservata in tutte le sue sfere.

Se questo modello di generazione della regola necessita di una giustificazione superiore, che lo emancipa dalla caducità della singola vicenda e trascende sul piano





culturale, come ultima istanza, nell'oggettività dei valori, allora è utile il rinvio alla fonte dell'ispirazione ideologica, depurandola del carico negativo che quel richiamo ha assunto nel tempo.

Il titolo del convegno evoca dimensioni contraddittorie: da una parte la «logica», dall'altra il «mercato»; contrappone «economia» ed «efficienza»; invoca la funzione mediatrice della regola giuridica.

Come si è visto, sono tutte rappresentazioni semantiche di una realtà eterogenea, che tendono alla reciproca sottomissione: il mercato tende ad imporre le proprie leggi in nome dell'efficienza; la regola tende ad affermarsi in nome della sua capacità di rendere giustizia, anche a discapito del profilo economico.

Il conflitto è nelle cose e non per caso assistiamo alla formulazione, come in un “*canone inverso*”, dell'endiadi “*regole del mercato*” contrapposta a quella “*mercato delle regole*”: formulazione nella quale la priorità della scelta non è occasionale, ma esprime tangibilmente l'opzione ideologica a favore del mercato, che detta le regole; o della regola giuridica, che incide sulle dinamiche del mercato.

6. Dopo un percorso rapido a cavallo delle idee dell'ultimo cinquantennio, siamo ancora oggi a discutere della gerarchia dei valori e della prevalenza o soccombenza del diritto rispetto all'economia: per fortuna, nel frattempo, siamo riusciti a consolidare il primato della persona ed a tracciare la via della sua emancipazione dalla dimensione agnostica, se non cinica, dell'economia.

Abbiamo preso le mosse dalla percezione dei bisogni di vita in una logica inclusiva di tutti i livelli della realtà, per cogliere il significato assiologico che ciascun soggetto esprime, riscattandolo dall'insignificanza alla quale lo condanna la “*reificazione*” nell'anonimato consumistico.

Tra i poli opposti della regola astratta e della dinamica delle forze economiche, il diritto stenta a svolgere la propria funzione, se non ruota attorno al baricentro assiologico di valori reali, oggettivi, espressivi di stili di vita diversi sedimentati nel tempo, che individualizzano una comunità nella continuità della sua storia.

La regola tende a trovare la collocazione possibile nella realtà complessa, nella quale il magma incandescente dei bisogni assume lentamente una forma definita e si consolida. Con questo messaggio spero di rendere omaggio alla mia Scuola ed ai nostri Maestri, dei quali mi auguro di aver compreso la lezione e di riuscire a tradurla, accostandomi ai loro insegnamenti con la modestia di queste parole.